

CIRCOLO RICREATIVO “LA PATRIA” – CARPI –

STATUTO DI ENTE NON COMMERCIALE DI TIPO ASSOCIATIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE

DENOMINAZIONE- SEDE – SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Carpi – via M. Polo, 3 – un' Associazione Non Commerciale, operante nei settori, culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione “ CIRCOLO RICREATIVO LA PATRIA ”. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e chiedere l'iscrizione in particolari albi.

ART. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione d'impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale.

ART. 3 - L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di :

- a) Perseguire finalità di utilità sociale promovendo attività che abbiano natura culturale, ricreativa ed aggregativa per il consolidamento della pacifica

- convivenza e di sostenere le attività sportive della “S.G. LA PATRIA 1879” nei limiti della disponibilità economica del CIRCOLO oltre a garantire i servizi di ricreazione, di utile impiego del tempo libero e impegno sociale, di esternazione dei bisogni, delle esigenze, dei problemi di tutti i cittadini;
- b) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale per favorire l’inserimento sociale degli stranieri residenti in Italia;
- c) Gestire, direttamente o a seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura culturale, sociale e ricreativa;
- d) Promuovere, se del caso, corsi e/o manifestazioni di coordinamento delle attività istituzionali.

ART. 4 – L’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori

SOCI

ART. 5 – Il numero di Soci è illimitato. Possono aderire alla associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. I Soci hanno il dovere di

partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

È ammesso il voto per delega. Ogni Socio può esprimere un solo voto.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 6 – I Soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti, fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) I Soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) o b).
- d) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci

PATRIMONIO SOCIALE- BILANCIO

ART. 7 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 8 - L'esercizio Sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un'apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ART. 9 – E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra Soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE.

ART.10 – L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa approva il bilancio o rendiconto, procede alla nomina del Consiglio

Direttivo, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante avviso da affliggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea, ivi compreso via fax, Internet, ecc.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le Assemblee possono essere convocate dai Soci e Associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

Art.11 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.12 – L'Assemblea in forma straordinaria, è richiesta tra l'altro per la modifica dello Statuto dell'Associazione, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è necessaria anche per lo scioglimento dell'Associazione, nel qual caso occorre il quorum indicato all'art. 18 del presente statuto.

ART.13 – L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di servizio ~~ovvero~~ da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici Membri scelti tra gli Associati.

La nomina del Consiglio Direttivo non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e i Consiglieri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente e un Segretario;

- Deliberare sull'accettazione o meno i nuovi Soci o sull'esclusione di Soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'Associazione;
- Promuovere l'attività sociale, culturale e ricreativa dell'Associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art 2 e 3 del presente Statuto;
- Riunirsi ogni qual volta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- Iscrivere l'Associazione in specifici albi e chiedere l'adesione ad altre Associazioni.

ART. 15 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, e le seguenti deleghe:

- la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.n. 675 del 31.12.1996 (Legge Privacy);
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base al D.Lgs. n.626/94 e del D.Lgs. n. 242/96;
- La nomina di avvocati per la questione di carattere legale a spese dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART. 16 – L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 17 – In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività è destinato dall'Assemblea ad altre Associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L.n.662/96.

ART. 18 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni, sia Nazionali sia Regionali.

Il Presidente

Carpi 16 Dicembre 1998

Righi Franco

